



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 109 DEL 30.12.1998 MODIFICATO CON D.C. NR. 89/2004, CON DELIBERA C.C. N. 14 DEL 15.03.2005, CON DELIBERA C.C. N. 79 DEL 27.12.2005, CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 29.03.2007, CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 27.03.2008, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 23.12.2008, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 26.03.2009, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 23.02.2010, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 44 DEL 26.04.2016, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 29 DEL 19/4/2017, CON DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 22.07.2020 E CON DELIBERAZIONE C.C. N. 95 DEL 29/12/2022

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Definizione e disciplina delle entrate

Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 4 - Autotutela in materia di tributi

Art. 5 - Responsabili delle entrate

Art. 5 bis - Riscossione coattiva somme escluse dall'applicazione del comma 792, art. 1, L. 160/2019)

Articolo 6 - Riscossione coattiva di somme ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019

Art. 6 bis – Versamenti, interessi ed importi minimi

Art. 6 ter – Rimborsi

Art. 6 quater - Compensazione somme a credito a titolo di tributi locali

Art. 7 - Sanzioni tributarie Art. 8 - Attività di verifica e di controllo

Art. 8 bis – Accertamento con adesione

Art. 8 ter - Interpello

Art. 9 – Rateazioni

Art. 9 bis - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art.10 - Disposizioni finali e transitorie

~~ALLEGATO A) (ABROGATO)~~

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 446 del 1997, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e relativi accessori alle entrate suddette e comunque tutte le entrate del Comune ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali. Le finalità del presente regolamento sono:

- ridurre gli adempimenti in capo al cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- ottimizzare l'attività amministrativa del Comune in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità;
- potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva del Comune;
- attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale;

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare, si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie, si tiene come riferimento la specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

Articolo 2

Definizione e disciplina delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato che individuano i tributi di pertinenza del Comune e ne determinano le fattispecie impositive, soggetti passivi e aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali o provinciali. Tali entrate sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Costituiscono entrate non tributarie tutte le entrate patrimoniali non ricadenti nel precedente comma quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta all'Amministrazione Comunale. Tali entrate sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione nonché quelle per la riscossione coattiva.

Articolo 3

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Articolo 4

Autotutela in materia di tributi

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il funzionario responsabile del tributo può, in sede di autotutela, annullare il provvedimento d'ufficio od in seguito ad istanza, se ne riscontra la mancata legittimità.

2. A tal fine vengono seguite le apposite prescrizioni del regolamento di autotutela.

Articolo 5 ***Responsabili delle entrate***

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili di servizio ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione d'indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile dell'entrata tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di conseguente liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva dell'entrata, la compilazione dei ruoli o la sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale spetta al responsabile del Servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, così come per le operazioni di cui al precedente punto 3. Alla stessa maniera sono di competenza del responsabile del servizio al quale risultano affidate gli affidamenti in carico al soggetto legittimato alla riscossione degli accertamenti immediatamente esecutivi ex legge n. 160/2019.
5. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda la riscossione delle entrate, anche coattiva, ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate affidate sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, così come disciplinato dai commi precedenti.

Art. 5 bis ***Riscossione coattiva somme escluse dall'applicazione del comma 792, art. 1, L. 160/2019***

Salvo se diversamente previsto dalle singole leggi o regolamenti di imposta, (*)

1. La riscossione coattiva è attuata con riferimento alle vigenti norme in materia ed in particolare al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
2. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile del servizio interessato ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
4. Ai sensi dal DPR 16/4/99, n. 129, non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi locali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di Euro 16,53. La presente disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. Non si provvede al rimborso od alla compensazione di pari importo di quote versate al Comune fino al 31.12.2019 e non dovute.
- 5 Il termine stabilito per la riscossione coattiva viene fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

(*) Periodo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 79 del 27.12.2005.

Articolo 6

Riscossione coattiva di somme ai sensi dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019

1. L'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro

della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate Riscossione o a Riscossione Sicilia Spa, si applica quanto dettato dall'art. 1 comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 6 bis

Versamenti, interessi ed importi minimi

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate, in base agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2. Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante il versamento con bollettino di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria del Comune di Montale oppure, secondo le altre modalità aggiuntive predisposte, tra le quali il versamento in contanti, se tale forma di pagamento risulta compatibile con l'organizzazione degli uffici comunali, a seconda del tipo di entrata.

3. abrogato

4. La misura annua degli interessi dovuti all'Ente per le entrate tributarie è determinata nella misura degli interessi legali, maggiorati di 2,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, salvo se diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari. Tale disposizione si applica per gli interessi maturati a partire dal 1.01.2007. Restano confermate le misure degli interessi volta per volta vigenti sino al 31.12.2006, ma con maturazione giorno per giorno. La stessa misura di interessi si applica anche nei provvedimenti di rimborso tributari. Gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

5. La misura degli interessi di mora che si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo o della notifica dell'ingiunzione fiscale, su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, fino alla data del pagamento, è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

6. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, si considera di modica entità la somma di 10 euro su base annua. Pertanto non devono essere versate in sede di autoliquidazione delle entrate tributarie le somme al di sotto od uguale a tale limite. La presente disposizione non comprende i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore od uguale a euro 16,00.

8. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse le spese di riscossione) è inferiore od uguale a euro 40,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore od uguale a euro 5,00.

Articolo 6 ter

Rimborsi

1. In caso di versamento superiore al dovuto di entrate tributarie il contribuente può richiedere, al soggetto a cui compete l'accertamento dell'entrata, il rimborso delle maggiori somme versate entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione, salvo diverso limite stabilito da norme vigenti. L'ufficio interessato provvederà ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Sul rimborso si applicano gli interessi legali maggiorati di 2,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno. Tale disposizione si applica per gli interessi maturati a partire dal 1.01.2007. Restano confermate le misure degli interessi volta per volta vigenti sino al 31.12.2006, ma con maturazione giorno per giorno. Gli interessi decorrono dalla data stabilita dalle vigenti norme in materia.

2. Per i termini di rimborso delle entrate non tributarie si fa riferimento a quanto disposto dalle norme del codice civile. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al corrispondente interesse di mora, dovuto all'Amministrazione, stabilito in caso di ritardato od omesso versamento. Gli interessi, salvo se diversamente disposto dalle vigenti leggi o da regolamenti, decorrono dal giorno della richiesta di rimborso.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Articolo 6 quater

Compensazione somme a credito a titolo di tributi locali

1. E' ammessa la compensazione di tributi comunali.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del pagamento, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- la motivazione dell'errato versamento in eccesso;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Il funzionario responsabile dell'entrata, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima, verifica l'esigibilità del credito, la sua quantificazione e ne dà comunicazione al contribuente.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo. Inoltre non è possibile portare in compensazione crediti tributari con somme richieste a titolo di atti di accertamento.

7. Le istanze di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione.

Articolo 7

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con provvedimento del responsabile del servizio sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'Amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto alle informazioni ovvero agli inviti al contraddittorio volti all'ottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica fiscale avviata dall'ufficio la sanzione è applicata nella misura massima prevista dalla legge.

4. Non sono irrogate sanzioni né applicate penalità o richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.

Articolo 8

Attività di verifica e di controllo

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

3. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di affidare a terzi in parte o completamente le attività di controllo.

4. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs 267/2000.

Art. 8 bis

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di semplificazione, collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili. E' esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del D. Lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo).

2. L'accertamento con adesione si sostanzia in una definizione concordataria tra contribuente ed Amministrazione per la composizione della pretesa tributaria. L'accordo tra le parti può essere raggiunto, a seguito di un formale contraddittorio, prima dell'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'ufficio comunale competente o in una fase successiva, purché il contribuente non impugni l'atto impositivo.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le altre fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 8 ter

Interpello

1. Il presente articolo è formulato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11.

2. Il contribuente può interpellare l'ufficio comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.

3. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

5. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

7. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a. I dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo rappresentante legale, compreso il codice fiscale;
- b. L'oggetto sommario dell'istanza;
- c. La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d. Le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, applicazione o la disapplicazione;
- e. L'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f. L'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g. La sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procedura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del presente comma, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

8. L'istanza è inammissibile se:

- a. È priva dei requisiti di cui al comma 7;
- b. Non è presentata preventivamente ai sensi del comma 6;
- c. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d. Ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e. Verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f. Il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

Articolo 9 **Rateazioni**

1. Per tutte le entrate di titolarità dell'ente, qualora le modalità di concessione delle rateizzazioni non siano già disciplinate nei singoli regolamenti o in altri specifici provvedimenti, è possibile consentire, con atto formale, la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 bimestrali secondo il seguente schema:

fino a 50 euro	nessuna rateizzazione	
da euro	a euro	fino a n° rate mensili
50,01	200,00	3
200,01	500,00	6
500,01	3.000,00	12
3.000,01	6.000,00	18
6.000,01	20.000,00	36
20.000,01	50.000,00	60
oltre 50.000,00		72

2. L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato degli interessi di mora di cui all'articolo 6 bis del presente regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione stessa e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di mora.

3. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

4. Nel caso in cui l'obbligazione di cui si chiede la dilazione di pagamento sia già stata compresa in uno o più atti di ingiunzione di pagamento scaduti al momento della richiesta, nell'importo oggetto di rateazione deve essere previsto il rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dall'Amministrazione e/o dall'eventuale soggetto affidatario in caso di affidamento a soggetto esterno; se l'importo complessivo è superiore ad euro 20.000,00 l'ammontare della prima rata del piano di rateizzazione è pari almeno al 20% del debito residuo mentre per le rate successive si rimanda allo schema di cui al comma che precede.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 50.000,00 è necessaria la previa presentazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.

6. Nel caso in cui la rateizzazione sia richiesta oltre il termine previsto per il pagamento dell'avviso di accertamento, ma prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il debito, comprensivo degli interessi moratori, è maggiorato degli oneri della riscossione, se previsti dalla legge.

7. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.

7. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile della singola entrata, che provvede con apposito proprio provvedimento.

8. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 26 D.Lgs n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 9 bis

Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

a) qualora si verificano gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria anche limitati a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi di pagamento;

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento può essere disposta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto, da sottoporre alla convalida del Consiglio.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche disposizioni normative.

2. Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore a far tempo dal 1 gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente al relativo atto deliberativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono altresì pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.